



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

Genova, 13.3.2012

Prot. n. PG/2012/39670

Allegati: 1

Oggetto: Protocollo di Intesa tra il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali** – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria e la **Regione Liguria** – Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ai sensi dell'art. 21, comma 6, della l.r. n. 16/2008 e s.m. e i.

All'Ordine degli Architetti di
Genova
Imperia
Savona
La Spezia

All'Ordine degli Ingegneri di
Genova
Imperia
Savona
La Spezia

Al Collegio Provinciale dei
Geometri e Geometri Laureati di
Genova
Imperia
Savona
La Spezia

All'Ordine degli Agronomi di
Genova e Savona
Imperia
La Spezia

All'Ordine dei Geologi di
Genova – Imperia – Savona –
La Spezia

Al Consiglio dell'Ordine Avvocati
e Procuratori di
Genova
Chiavari
Savona
Imperia
Sanremo
La Spezia

Al Consiglio dei Periti Industriali
e dei P.I. Laureati di
IMPERIA

All'ANCE – Collegio regionale
figure

Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Savona

Prof. N. 71/2012

Data 16/03/2012

epc

Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio
della Liguria
Via Balbi, n. 10
16126 GENOVA GE

Alla Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici
della Liguria
Via Balbi, n. 10
16126 GENOVA GE

Con la presente si comunica che in data 9 febbraio 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) ed il Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica (Regione Liguria) ai sensi dell'articolo 21, comma 6 della legge regionale n. 16/2008 e s.m. e i.

Tale Protocollo è volto alla definizione delle tipologie e delle modalità costruttive da adottare per gli interventi aventi ad oggetto pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di cui al medesimo articolo 21, comma 2, lettera e), non soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i.

Si precisa al riguardo che l'efficacia del Protocollo d'Intesa in oggetto decorre dal 9.2. u.s., data di sottoscrizione, con pubblicazione sul BURL, n. 10 del 7.3.2012, parte II, nonché sul sito informatico regionale.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale del Dipartimento
Pianificazione Territoriale, Urbanistica
Dott. Arch. Pier Paolo Tomiolo



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



REGIONE LIGURIA

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
URBANISTICA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI,

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

e

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA

per la definizione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della l.r. 16/2008 e s.m.i. delle tipologie e delle modalità costruttive da adottare per gli interventi aventi ad oggetto pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di cui al medesimo art. 21, comma 2, lettera e) non soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.

PROTOCOLLO D'INTESA

che si stipula, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della l.r. 16/2008 e s.m. i., per la definizione di tipologie e modalità costruttive di pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non soggetti a rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in quanto non comportanti alterazioni dell'aspetto esteriore degli edifici, fra:

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria;
2. la Regione Liguria (di seguito Regione);

Premesso

Che la Regione Liguria e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, in attuazione della vigente legislazione regionale, intendono perseguire l'obiettivo di agevolare l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, assicurando al contempo l'efficace tutela e salvaguardia dei valori paesaggistici presenti nel territorio ligure;

Che, nell'ottica del conseguimento delle ridette finalità, l'art. 21, comma 6, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Disciplina dell'attività edilizia) ha previsto che, fatti salvi i casi di seguito specificati, nelle zone e sugli immobili soggetti ai vincoli paesaggistici gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di minore incidenza, e cioè realizzabili sotto il profilo edilizio mediante comunicazione di avvio dell'attività ai sensi del ridetto art. 21, comma 2, lettera e), non siano soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ove gli stessi interventi non comportino alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzati secondo le tipologie e le modalità costruttive da definirsi mediante apposita Intesa tra la Regione e la Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;

Che, ai sensi del richiamato art. 21, comma 6, sono, invece, in ogni caso soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica gli interventi di installazione dei sopra citati impianti che interessino immobili vincolati come beni culturali ai sensi delle disposizioni della Parte II del citato D.lgs. n. 42 nonché gli immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) del D.lgs. n. 42 nonché quelli soggetti ai vincoli paesaggistici di cui al successivo art. 142 (Aree tutelate per legge) se ed in quanto ricadenti in aree soggette al regime di Conservazione dell'assetto insediativo del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m.;

Che, in considerazione dell'elevata percentuale di territorio regionale soggetto a vincolo paesaggistico e dell'esigenza di incentivare il ricorso all'installazione negli edifici di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche avuto riguardo all'attuale livello di sviluppo delle relative tecnologie, che consente l'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici, con modalità tali da non alterare l'aspetto esteriore degli edifici interessati, la Regione e la Soprintendenza con il presente Protocollo d'Intesa intendono dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato art. 21, comma 6, individuando le tipologie e le modalità di realizzazione di tali impianti, la cui adozione giustifica l'esenzione dei relativi interventi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica da parte degli enti competenti.



Considerato

Che, con riferimento agli impianti in premessa indicati, possono individuarsi come non soggetti a rilascio di autorizzazione paesaggistica in quanto non comportanti alterazione dell'aspetto esteriore dei fabbricati gli interventi, specificati nel successivo art. 2 del presente Protocollo d'Intesa, volti all'installazione delle seguenti tipologie di impianti:

- a) integrati nell'edificio preesistente a norma della vigente legislazione di settore, ivi compresi gli interventi consistenti nella sostituzione delle coperture di serre (in vetro o similare) o di tettoie (con pannelli o elementi tipo lamiera ondulata), rispettivamente con materiali captanti di tipo cristallino o amorfo;
- b) in aderenza ai lastrici solari e realizzati con superficie captante di tipo amorfo;
- c) non strettamente integrati, ma comunque non visivamente percepibili in quanto addossati a parapetti continui ed opachi, che, posti sul lato interno dei parapetti, non risultino visibili dall'esterno dell'edificio e, quindi, non concretino modifiche della sagoma, semprechè tali impianti non siano in ogni caso collocati oltrechè in zone classificate dal vigente PTCP, Assetto insediativo, NI-CE (Nuclei Insediati in regime di Conservazione), anche in zone classificate NI-MA (Nuclei Insediati in regime di mantenimento) dal medesimo PTCP;
- d) infissi nel suolo, costituiti da sonde ed attrezzature per la geotermia, ivi comprese eventuali parti esterne purché poste a filo del terreno.

Visto

L'art. 21, comma 2, lettera e) della l.r. n. 16/2008 e s.m.i. che prevede che sono soggetti a comunicazione di avvio dell'attività gli interventi di installazione dei seguenti impianti, purché non in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ove detti interventi comportino alterazione dello stato dei luoghi e/o dell'aspetto esteriore degli edifici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 e 149 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.:

- pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda purché di superficie non superiore a quella della copertura;
- impianti solari fotovoltaici a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile col regime di scambio sul posto, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968;
- impianti solari termici a servizio degli edifici, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968;
- generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m. e diametro non superiore a 1 mt;



L'art. 21, comma 6, della l.r. n. 16/2008 e s.m.i. che così dispone:

“Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, l'installazione degli impianti di cui al comma 2 lettera e) è soggetta all'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'art. 159 (ora art. 146) del decreto medesimo qualora l'intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del ridetto decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime di Conservazione dell'assetto insediativo del PTCP.

Negli altri casi non è richiesta l'autorizzazione paesistico-ambientale qualora l'intervento non alteri l'aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da formalizzare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale intesa è preordinata altresì a fornire direttive per l'installazione di tali impianti anche su edifici di pregio, non ricadenti in zone vincolate, quali manufatti a testimonianza di architettura rurale e/o edifici ricadenti in centri storici non vincolati. Tale installazione è in ogni caso soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche laddove l'intervento riguardi immobili vincolati ai sensi della Parte II del medesimo decreto.”;

Gli articoli 136, 142, 146 e 149 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico della Regione Liguria (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale numero 6/1990 e s.m., esteso all'intero territorio e costituente strumento urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici;

Tutto ciò premesso

**La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria
nella persona del Soprintendente
Arch. Giorgio Rossini**

e la

**Regione Liguria
nella persona del Direttore Generale del Dipartimento Pianificazione Territoriale,
Urbanistica
Arch. Pier Paolo Tomiolo**

Stipulano e convengono quanto segue

articolo 1 – oggetto dell'Intesa

La presente Intesa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 6, della l.r. n. 16/2008 e s.m.i. (Disciplina dell'attività edilizia), individua, nell'ambito degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzabili mediante comunicazione di avvio dell'attività ai sensi del medesimo articolo 21, comma 2, lettera e), le tipologie e le modalità costruttive non comportanti alterazioni dell'aspetto esteriore dei fabbricati interessati, al fine dell'esenzione dei relativi interventi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistico-ambientale da parte degli enti competenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della l.r. n. 20/1991 e s.m..



Resta fermo che, in base al richiamato art. 21, comma 6, sono sempre soggetti al rilascio della predetta autorizzazione gli interventi di installazione degli impianti in argomento da realizzarsi nelle zone soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. e di cui al successivo art. 142 (Aree tutelate per legge) laddove ricomprese in aree individuate nel regime di "Conservazione" dell'assetto insediativo del PTCP (zone classificate ANI-CE, IS-CE, ID-CE, NI-CE, ME, SME, PU).

Sono inoltre sempre soggetti al rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. gli interventi riguardanti immobili vincolati come beni culturali ai sensi della Parte II del medesimo Decreto legislativo.


articolo 2 – definizione delle tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e delle relative modalità costruttive

Ai sensi dell'art. 21, comma 6, della l.r. n. 16/2008 e s.m.i. non sono soggetti a preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 dello stesso D.lgs n. 42/2004 e s.m.i, in quanto non comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici corrispondenti alle tipologie di seguito indicate:

- a) integrati nell'edificio preesistente a norma della vigente legislazione di settore, ivi compresi gli interventi consistenti nella sostituzione delle coperture di serre (in vetro o similare) o di tettoie (con pannelli o elementi tipo lamiera ondulata), rispettivamente con materiali captanti di tipo cristallino o amorfo;
- b) in aderenza ai lastrici solari e realizzati con superficie captante di tipo amorfo;
- c) non strettamente integrati, ma comunque non visivamente percepibili in quanto addossati a parapetti continui ed opachi, che, posti sul lato interno dei parapetti, non risultino visibili dall'esterno dell'edificio e, quindi, non concretino modifiche della sagoma, semprechè tali impianti non siano in ogni caso collocati oltrechè in zone classificate dal vigente PTCP, Assetto insediativo, NI-CE (Nuclei Insediati in regime di Conservazione), anche in zone classificate NI-MA (Nuclei Insediati in regime di mantenimento) dal medesimo PTCP;
- d) infissi nel suolo, costituiti da sonde ed attrezzature per la geotermia ivi comprese eventuali parti esterne purché poste a filo del terreno;

In relazione alle tipologie di impianti in precedenza indicate si individuano le rispettive modalità costruttive di seguito specificate la cui adozione non configura alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici:

- sostituzione di infissi o similari (finestre, portefinestre, lucernari, portoni di capannoni industriali, frangisole, pensiline, etc.), riproposti con l'inserimento di cellule fotovoltaiche totalmente integrate, purché nel rispetto dei cromatismi preesistenti;
- impiego di elementi costruttivi per le coperture (tegole, ardesie) nonché realizzazione di componenti edilizi con elementi captanti integrati (grondaie, pluviali, piattabande, davanzali, stipiti, parapetti, ringhiere, linee vita, camini, sfiati e aerazioni, etc.) che sono riproposti con l'inserimento di cellule fotovoltaiche totalmente integrate;
- sostituzione degli elementi di copertura di serre, tettoie, capannoni, quali vetri, materiali plastici, lamiere o fibrocemento, con elementi di tipo cristallino o amorfo, a seconda del materiale preesistente;



- utilizzo di vernici (di tipo trasparente o dello stesso colore del manufatto preesistente) idonee a rendere i manufatti edilizi attivi per la captazione energetica;
- installazione di impianti che, sebbene non integrati in senso stretto, non siano visivamente percepibili e non comportino modifiche della sagoma, quali impianti addossati a parapetti continui ed opachi posti sul lato interno degli stessi ivi compresi anche gli impianti collocati in aderenza ai lastrici solari e realizzati con superficie captante di tipo amorfo, con esclusione delle aree ricomprese nel regime NI-MA (Nuclei insediati, regime di mantenimento) dell'assetto insediativo del PTCP;
- installazione di sonde ed impianti per la geotermia interrati, ivi comprese eventuali parti esterne poste a filo del terreno, purché le parti visibili siano trattate senza soluzione di continuità con il contorno (ad es. chiusini con appositi bordi di contenimento per l'inserimento di pietre o terreno).

Le parti stabiliscono che i contenuti della presente Intesa siano oggetto di monitoraggio nei due anni successivi decorrenti dalla data di sua sottoscrizione, al fine di valutare l'efficacia e gli impatti delle relative previsioni sul paesaggio ligure.

A seguito del monitoraggio di cui sopra, svolto anche con la collaborazione degli Enti Locali e degli Ordini e Collegi Professionali interessati, la presente Intesa verrà, se del caso, aggiornata.

Genova,

9 FEB. 2012

per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 IL SOPRINTENDENTE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA
 Arch. Giorgio Rossini

per la Regione
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA
 Arch. Pier Paolo Tomiolo